SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 19 febbraio 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 febbraio 1991, n. 46.

Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1989, n. 184, ivi comprese quelle per la formazione del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge 16 maggio 1989, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 14,5 miliardi per l'anno 1992, di lire 19,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annui a regime a decorrere dal 1994.

2. I criteri e le modalità di spesa per i compiti affidati alla CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), nonché i rapporti finanziari scaturenti dalla susseguente gestione delle opere realizzate, sono fissati con convenzione da stipulare con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 19,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, della legge 16 maggio 1989, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la nomina di tutti i componenti il consiglio di amministrazione non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato il consiglio medesimo è costituito con la nomina della maggioranza dei componenti».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora la nomina non sia intervenuta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. è costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 184/1989 (Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali) è il seguente: «2. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al programma sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede in Napoli, di cui alla delibera del CIPE del 14 ottobre 1986, che potrà avvalersi di consorzi di imprese, altamente qualificate, a prevalente partecipazione pubblica».

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 della medesima legge n. 184/1989 è il seguente: «1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), già denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 20 luglio 1979, è un programma destinato a finalità di ricerca, sperimentazione, interscambio della informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica del settore stesso. Le attività attinenti al settore spaziale dovranno essere espletate in coerenza con il Piano spaziale nazionale in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana (ASI)».

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 della ripetuta legge n. 184/1989 è il seguente: «2. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, il Ministro del tesoro regola, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con apposita convenzione, da concludere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'espletamento dei compiti affidati alla CIRA S.p.a. e, in particolare, i relativi rapporti finanziari».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 184/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«3. La CIRA S.p.a. adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 e degli eventuali aggiornamenti. In particolare, lo statuto non potrà prevedere clausole di gradimento nei confronti dei soggetti pubblici in relazione all'acquisizione della qualità di socio ed all'aumento della relativa quota societaria. Ai sensi dell'art. 2459 del codice civile:

a) il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. è composto da sedici consiglieri da scegliersi tra persone particolarmente esperte nel settore aeronautico, nel settore spaziale, nelle attività economico-industriali, in materia giuridico-amministrativa. Sei consiglieri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; tre dal consiglio regionale della Campania con voto limitato; sette dai soci privati. Il presidente del consiglio di amministrazione, da scegliersi fra i consiglieri designati dalla parte pubblica, è nominato su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità previste dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. *Qualora la nomina di tutti i componenti il consiglio di amministrazione non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato il consiglio medesimo è costituito con la nomina della maggioranza dei componenti;*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4818):

Presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) l'11 maggio 1990.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 19 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla X commissione il 18 luglio 1990, 25 settembre 1990 e approvato il 4 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2481):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 18 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 15, 21 novembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 22 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4818/*B*):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 6 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 23 gennaio 1991.

91G0081

LEGGE 18 febbraio 1991, n. 47.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1990, N. 390.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «lire 10.000 milioni» *sono sostituite con le altre:* «lire 7.600 milioni».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «lire 95.000 milioni» *sono sostituite con le altre:* «lire 92.600 milioni»; *le parole:* «quanto a lire 92.600 milioni» *e le parole da:* «quanto a lire 2.400 milioni» *fino alla fine del comma, sono soppresse.*

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5343):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 21 dicembre 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 gennaio 1991.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 gennaio 1991.

Esaminato dalla VII commissione il 9, 10 gennaio 1991.

Esaminato in aula il 4 febbraio 1991 e approvato il 5 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2640):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 6 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 febbraio 1991.

Esaminato dalla 7ª commissione il 7 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 7 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5343-*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, l'8 febbraio 1991, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione il 13 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 14 febbraio 1991.

91G0082

LEGGE 18 febbraio 1991, n. 48.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1990, N. 391.

All'articolo 1:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima».

All'articolo 2:

al comma 1, al capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno».

All'articolo 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La tabella *B* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituita dalla seguente:

"Qualifiche funzionali	Posti di organico
VIII	31
VII	61
VI	162
V	22
IV	128
III	15
I e II	31
	450"»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al quadro 1 della tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, le cifre: "18" e: "22" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "19" e: "23"».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonché gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi".

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge"

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza"

5. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresì il direttore generale della tutela

economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-*bis*. — 1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1546/88/CEE della Commissione del 3 giugno 1988, relativamente ai quantitativi di latte lavorato e ai prodotti ottenuti.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

Art. 6-*ter*. — 1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'articolo 12, lettera *c)*, del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonché per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia.

Art. 6-*quater*. — 1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5344):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (SACCOMANDI) il 21 dicembre 1990.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 21 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, XI e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 gennaio 1991.

Esaminato dalla XIII commissione il 15, 22, 23 gennaio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2631):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 1° febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 febbraio 1991.

Esaminato dalla 9ª commissione il 6 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 7 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5344-*B*):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, l'8 febbraio 1991.

Esaminato dalla XIII commissione il 12 febbraio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 14 febbraio 1991.

91G0083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1990, n. 450.

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1926, n. 584;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, a norma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere eseguiti in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato, sempreché la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

a) acquisto e riparazione di mobili, materiale ed arredi; acquisto e rilegatura di libri, stampe, *Gazzette Ufficiali* e collezioni, acquisti di generi di cancelleria, di materiali per disegni e di valori bollati;

b) acquisto ed abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa;

c) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, locali, infissi, impianti ed altri manufatti;

d) manutenzione di attrezzature antincendio;

e) riparazioni, manutenzione e noleggio di automezzi, natanti, aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio ed accessori, spese per le autorimesse e per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti;

f) provviste di combustibile, di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

g) pulizia, derattizzazione; disinfestazione, disinfezione, illuminazione e riscaldamento di locali; forniture di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'impiego di macchine;

h) spese per trasporti, spedizioni, noli, imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

i) lavori di traduzione, stampa e litografia di bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; acquisto manutenzione di attrezzature e materiale per tipografia e litografia, riproduzione grafica e legatoria, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo e da riproduzione;

l) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

m) spese per lo svolgimento di corsi per il personale;

n) spese per il funzionamento delle sale mediche; acquisto di medicinali e di apparecchiature e materiali sanitari;

o) spese per i funerali e trasporto di salme del personale deceduto per causa di servizio;

p) spese per conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento di locali adibiti ad attività ricreative, scientifiche e culturali, per l'assistenza morale e spirituale del personale, per la banda musicale del Corpo forestale dello Stato;

q) spese per il funzionamento di mense e per l'acquisto di generi di integrazione e di conforto;

r) spese per il funzionamento dei servizi ausiliari delle scuole di istruzione del personale del Corpo forestale dello Stato, degli istituti di ricerca, di istruzione e di segnalazione, per studi, ricerche ed esperienze connesse alla organizzazione dei servizi di istituto;

s) spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

t) spese per noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

u) spese per acquisto di semi, piante, concimi e di quant'altro necessario per la gestione dei vivai forestali.

2. Possono altresì eseguirsi in economia, in casi di urgenza espressamente motivata nell'atto autorizzativo e determinate da esigenze di ordine pubblico, di soccorso, di pubbliche calamità o di altre esigenze di carattere straordinario od eccezionale, acquisti relativi a:

a) materiali per cinematografia e fotografia;

b) attrezzature antincendio;

c) materiali ed attrezzature da soccorso;

d) installazione provvisoria di impianti di distribuzione di carburanti;

e) macchine da scrivere e da calcolo;

f) oggetti di vestiario, equipaggiamento, armamento, casermaggio e materiali e generi assistenziali, compresi quelli per il loro approntamento; manutenzione, confezione e riparazione;

g) impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora.

3. Il limite di spesa per ogni lavoro, provvista o servizio, di cui al comma 1 è fissato nella misura di L. 150.000.000.

4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al comma 1 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e nei limiti dei fondi messi a disposizione. Gli uffici periferici devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione centrale per le spese di cui alle lettere *a), c), e), i), m), o), p), t)* del comma 1 quando la spesa supera l'importo di 2 milioni.

Art. 2.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

1. I lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore sono eseguiti in amministrazione diretta con operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà e in uso alla medesima.

2. Sono altresì eseguiti in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile o ove la spesa superi 2 milioni, preventivi con offerte ad almeno tre persone o imprese, salvo che l'urgenza o la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata impresa o persona.

Art. 4.

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese.

Art. 5.

1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere fatta con lettera od altro atto del committente e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, la penale per l'inadempienza, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio o pericolo del cottimista e di rescindere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza delle obbligazioni assunte.

Art. 6.

1. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o ditte ritenute idonee, eccetto nei casi in cui l'urgenza o la specialità dei lavori, delle provviste e del servizio rendono necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non supera 2 milioni di lire.

2. Il committente può richiedere preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.

Art. 7.

1. Nel caso di inadempimento per fatti imputabili al soggetto cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, il committente, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, potrà disporre l'esecuzione diretta di tutto o parte del lavoro, della provvista o del servizio, a spese del soggetto inadempiente, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno conseguente.

2. Si applicano in ogni caso le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'art. 5.

Art. 8.

1. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla rispondenza dell'adempimento all'ordinazione risultante da regolare certificato di collaudo per importi superiori a 50 milioni, da attestazione del committente per importi inferiori a 2 milioni e da certificato di regolare esecuzione per gli importi intermedi.

2. Il collaudo deve essere fatto, per designazione del dirigente competente, da un impiegato esperto in materia che non abbia diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni.

Art. 9.

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e del servizio non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'ufficio centrale o periferico committente.

2. I documenti di cui al comma 1 devono essere prodotti in originale e in copia, dei quali uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e devono essere corredati, se si tratta di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 10.

1. Il pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati.

2. Ai rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Restano ferme le disposizioni in materia di lavori in economia del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché le altre disposizioni regolamentari non contrastanti col presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto; *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 41

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo sopraripportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve prounziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il R.D. n. 350/1895 reca: «Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici».

— Il R.D. n. 584/1926 reca: «Approvazione del regolamento per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese in servizio del Ministero dell'economia nazionale».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8 del R.D n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Si trascrive il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13 di detto decreto:

«Art. 7 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti generali*). — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei perdetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione non superi i 60 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l),* e *o)* sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13».

«Art. 8 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori).* — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di evocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, gli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i),* sono definitivi».

«Art. 9 *(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti).* — Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali qundo la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di evocare i singoli affari;

h) disporre il movimento tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i),* sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m)* dell'art. 7».

«Art. 13 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici).* — I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici centrali.

Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie disposizioni di legge o regolamenti, le attribuzioni del rispettivo ufficio nei limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore».

I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233.

Note all'art. 10:

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 si veda in nota alle premesse. Il testo degli articoli 60 e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154), e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura attuale della sanzione è quindi «non maggiore di lire duecentoquarantamila».

Note all'art. 11:

— Il R.D. n. 350/1895 reca: «Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici».

— Il R.D.Lgs. n. 3267/1923 reca: «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani».

91G0078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 febbraio 1991.

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che all'art. 13 ha previsto per il 1991 la concessione di un credito di imposta per un importo di 300 miliardi a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, che all'art. 9 ha incrementato per il 1991 di 275 miliardi il limite di spesa di cui al citato art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, portandolo pertanto a complessivi 575 miliardi;

Visto il decreto-legge n. 36 del 7 febbraio 1991 che ha ulteriormente incrementato per il 1991 il limite di spesa di cui sopra di 150 miliardi, portandolo, pertanto, a complessivi 725 miliardi;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze del 30 aprile 1990 e del 19 ottobre 1990 con i quali sono stati fissati per l'anno 1990 i criteri per la concessione del credito di imposta;

Considerata la necessità di rideterminare, per il 1991, l'ammontare del credito di imposta attribuibile per ciascun veicolo, stabilito dai decreti ministeriali di cui sopra;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del succitato decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, il decreto di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve essere emanato, per il 1991, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 36;

Decreta:

Art. 1.

I beneficiari del credito d'imposta di cui all'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, così come integrato dall'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, nonché dal decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1990 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Art. 2.

I soggetti beneficiari di cui al precedente articolo devono conservare, ai fini della successiva presentazione, con le modalità stabilite con il decreto previsto al comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per ogni veicolo autorizzato, fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.

Art. 3.

1. Il credito massimo d'imposta attribuibile per ciascun veicolo è quantificato nella somma indicata a ciascuna categoria di veicoli individuati dalle lettere *d), e), f), g)* ed *h)* dell'art. 26 del decreto del Prsidente della Repubblica n. 393/1959, come di seguito specificato:

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi	L. 900.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi . . .	L. 1.850.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi . . .	L. 5.310.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi	L. 9.030.000

2. Per trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

3. Il credito di imposta di cui al precedente primo comma, viene ridotto alla misura del 33% (trentatre per cento) della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente

sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1, nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche o giuridiche relative all'anno 1990.

4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del 33%, è presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.670.000, L. 5.650.000, L. 16.100.000 e L. 27.360.000, ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3.5 e 2.2 chilometri per litro di gasolio.

5. I soggetti beneficiari che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, che non possono dimostrare la spesa di gasolio e lubrificanti imputabile a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta o dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio o lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore, ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma, in relazione ai diversi veicoli utilizzati.

6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, che hanno in disponibilità anche veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi, dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per l'acquisto di gasolio e di lubrificanti, la cifra forfettaria di L. 2.670.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1991

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 90/1990 reca: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti».

— Il D.L. n. 261/1990 reca: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato».

— Il D.L. n. 36/1991 reca: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi».

91A0900

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 gennaio 1991, n. 49.

Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1340/90, ed in particolare l'art. 10-*ter;*

Visto il regolamento CEE della commissione n. 2689/90 del 19 settembre 1990, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto *e)* dell'art. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1987, recante: «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1987, recante: «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola»;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;

Considerata la necessità di emanare i necessari provvedimenti nazionali di applicazione della normativa comunitaria sopra citata;

Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espressosi in data 6 dicembre 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10-*ter* del regolamento del Consiglio CEE n. 2727/75, citato in premessa, l'aiuto sarà concesso ai produttori di grano saraceno, di scagliola e di miglio seminato nelle superfici facenti parte del territorio nazionale.

2. L'aiuto, limitato a 10 ettari per azienda, è concesso per le superfici:

a) sulle quali è stata effettuata la semina ed è stato conseguito il raccolto. In conformità delle disposizioni di cui all'art. 2, punto 2, primo trattino, del regolamento della commissione CEE n. 2689/90 del 19 settembre 1990, si considera che su una superficie coltivata a grano saraceno o scagliola o miglio sia stata effettuata la semina e sia stato conseguito il raccolto quando tale superficie è stata ed è oggetto di normali lavori di coltivazione;

b) per le quali, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10-*ter*, punto 1, del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, è stato stipulato un contratto di coltivazione.

Art. 2.

1. Il rilascio del provvedimento di concessione dell'aiuto ha luogo in presenza, oltre che delle condizioni di cui al comma 2 del precedente art. 1, dei seguenti presupposti:

a) per ciascuno dei cereali indicati all'art. 1, comma 1, l'interessato deve presentare la relativa dichiarazione di coltivazione delle superfici seminate, che equivale, a tutti gli effetti, alla domanda di concessione dell'aiuto;

b) deve intervenire l'esito favorevole dei controlli previsti dalle disposizioni comunitarie.

2. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso gli uffici competenti o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il 30 aprile di ogni anno come segue:

a) per le province delle regioni Liguria e Piemonte, ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

b) per le province delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

c) per le province delle regioni Campania e Sicilia, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

d) per le province della regione Marche, ai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, sezione alimentazione;

e) per le province della regione Calabria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi di coordinamento regionale interventi A.I.M.A.;

f) per le province delle regioni Puglia, Umbria, Molise e Basilicata, ai rispettivi enti di sviluppo agricolo;

g) per le province della regione Toscana, ai rispettivi assessorati all'agricoltura delle amministrazioni provinciali;

h) per le province della regione Lazio, ai rispettivi settori decentrati provinciali dell'agricoltura;

i) per le province della regione Abruzzo, alle rispettive unità territoriali per l'agricoltura - U.T.A.;

l) per le province della regione Emilia-Romagna, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura e alimentazione;

m) per le province della regione Lombardia, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura, foreste e alimentazione - S.P.A.F.A.;

n) per le province delle altre regioni, ai rispettivi assessorati regionali all'agricoltura.

3. L'ufficio competente provvede all'istruttoria, al controllo, all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ivi compresa la certificazione antimafia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed alla emanazione dei provvedimenti che hanno per oggetto le domande di concessione dell'aiuto.

4. In ogni provincia ciascun produttore di grano saraceno, o scagliola, o miglio, deve presentare, in duplice esemplare, per ciascun cereale, una sola dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, se è presentata più di una dichiarazione di coltivazione, l'amministrazione rigetta le domande di concessione dell'aiuto.

5. Se la dichiarazione di coltivazione è presentata ad un ufficio incompetente, in contrasto con le disposizioni del precedente comma 2, l'amministrazione rigetta la domanda.

6. Eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione possono essere presentate, a pena di irricevibilità, con le stesse modalità previste dai precedenti commi dell'art. 2 e dal seguente art. 3 e nel termine stabilito dal precedente comma 2.

7. Qualora non si sia in presenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio del provvedimento di concessione, l'amministrazione rigetta la domanda.

Art. 3.

1. La dichiarazione di coltivazione deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato

dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio. In ambedue i casi, le sottoscrizioni devono essere autenticate secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Detta dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato al presente regolamento e corredata dal certificato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del produttore e sua qualifica (proprietario, conduttore o diretto coltivatore, proprietario concedente a qualsiasi titolo. titolare di contratto agrario associativo, di affittanza, ecc.);

b) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina di grano saraceno o scagliola o miglio (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

c) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali (foglio di mappa, superficie) dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

d) nella misura del possibile le varietà di seme utilizzato;

e) modi di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi.

3. Il contratto di coltivazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, deve essere allegato alla dichiarazione di coltivazione pena l'invalidità della stessa.

Art. 4.

1. Il contratto di coltivazione, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, debitamente firmato, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore;

b) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza dell'acquirente;

c) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano saraceno, della scagliola o del miglio (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

d) la specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando la superficie catastale delle singole particelle, nonché le frazioni delle stesse, che compongono detta superficie;

e) nella misura del possibile le varietà di seme utilizzato;

f) impegno, da parte del produttore, di consegnare tutto il grano saraceno, la scagliola e il miglio proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa, all'acquirente designato;

g) impegno, da parte dell'acquirente, di acquistare la quantità di prodotto oggetto del contratto di coltivazione.

Art. 5.

1. Ai fini della concessione dell'aiuto, il produttore di grano saraceno, di scagliola e di miglio, presenta all'organo di controllo competente per territorio, entro il 31 dicembre successivo alla campagna di commercializzazione in causa, la fattura di vendita del prodotto, nella quale devono essere contenute almeno le seguenti indicazioni:

a) quantità espressa in tonnellate;

b) tipo di cereale venduto.

Art. 6.

1. Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà stato annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, e che per le semine della campagna di commercializzazione 1990-91 è fissato a 50 ECU per ettaro, provvederà, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., entro il 30 aprile successivo alla campagna di commercializzazione in causa.

2. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1° luglio della campagna di commercializzazione successiva.

Titolo II

CONTROLLO

Art. 7.

1. Gli organi e gli uffici di cui all'art. 2, ricevute le dichiarazioni di coltivazione riscontrano, mediante i dati catastali ed anche con l'uso di un elaboratore, che nessuna particella sia oggetto di più dichiarazioni, presentate dallo stesso soggetto o da più soggetti, e riguardanti lo stesso cereale o cereali diversi.

2. In ogni caso in cui la stessa particella risulti inclusa in più dichiarazioni di coltivazione, le dichiarazioni stesse sono escluse ed il contributo sarà corrisposto solo a quello, tra i richiedenti, che dimostri di essere l'effettivo coltivatore del prodotto, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

Art. 8.

1. Per l'attuazione del controllo di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento CEE n. 2689/90, gli organi, di cui all'art. 2, debbono eseguire un controllo a campione delle superfici presentate.

2. Il campione delle aziende da sottoporre a controllo deve essere rappresentativo dell'intera provincia e formato tenendo conto dei seguenti parametri:

a) fisici:

altimetria;
maglia poderale;
grado di accorpamento fondiario;

b) economici:

modo di conduzione;
indirizzo produttivo;
avvicendamento colturale.

3. Criteri di sorteggio delle aziende: l'amministrazione deve elaborare trasparenti criteri di sorteggio delle aziende da sottoporre a controllo, disponendo la individuazione di esse in base alle successioni alfabetica o numerica ed effettuando l'estrazione di una lettera o del numero di protocollo della dichiarazione di coltivazione. L'amministrazione può seguire qualsiasi altro metodo, previamente determinato, che assicuri comunque la casualità della scelta.

4. Per la formazione del campione, che dovrà costituire oggetto di apposito verbale, si ritiene necessaria la presenza di un rappresentante dei produttori di grano saraceno, scagliola e miglio designato dalle organizzazioni professionali agricole.

5. La percentuale globale delle aziende da assoggettare al controllo, in ciascuna unità amministrativa, non può essere inferiore al 5% delle domande presentate.

6. Il limite di cui al precedente paragrafo deve essere portato al 10%, qualora in una unità amministrativa, viene accertata una superficie effettivamente coltivata inferiore al 96% della superficie dichiarata nelle domande controllate.

7. Il controllo delle superfici oggetto del sopralluogo aziendale, da ultimare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il periodo abituale della raccolta, deve essere effettuato:

a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale;

b) successivamente, mediante metodo agrimensorio unitamente o disgiuntamente ad altri metodi che utilizzino le tecniche aereofotogrammetriche o di telerilevamento nonché quelli che eventualmente, in relazione alla evoluzione tecnologica, saranno previsti dalla specifica regolamentazione comunitaria.

8. La misurazione prevista nel precedente comma 7 deve essere eseguita secondo il metodo seguente:

superfici costituenti un solo appezzamento: misurazione dello stesso;

superfici costituite da appezzamenti non accorpati:

a) da due a cinque appezzamenti non accorpati: misurazione dell'appezzamento più esteso e di quello di estensione media;

b) da sei a dieci appezzamenti non accorpati: misurazione dei due appezzamenti più estesi e di uno di media estensione;

c) oltre dieci appezzamenti non accorpati: misurazione delle due superfici più estese e di tre appezzamenti di estensione media.

9. Lo scarto di superficie che risulti dalla misurazione, effettuata con i criteri di cui sopra, rispetto alla superficie dichiarata per gli stessi appezzamenti, viene estrapolato sull'intera superficie dichiarata.

10) Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 9, il produttore può richiedere all'organo di controllo l'immediata misurazione della superficie totale.

Art. 9.

1. Qualora la differenza riscontrata rispetto alla superficie dichiarata non risulti superiore al 10% e comunque non superiore ad un ettaro, l'aiuto è ugualmente concesso.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla superficie accertata previa deduzione dell'eccedenza constatata.

3. Negli altri casi di discordanza, tutte le superfici facenti parte dell'azienda sono escluse dal beneficio dell'aiuto per la campagna in corso e il richiedente è, inoltre, escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva con provvedimento motivato dell'amministrazione.

4. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, l'organo di controllo dovrà compilare un apposito elenco dei produttori per i quali ricorre l'esclusione dal diritto all'aiuto per la campagna successiva.

5. Con l'apposita attestazione riportata nel modello allegato del presente regolamento, il produttore interessato afferma, sotto la propria responsabilità, di non essere incorso nel provvedimento sanzionatorio previsto dal precedente comma 3.

6. Nell'ipotesi in cui il produttore riceve l'importo dell'aiuto indebitamente, gli organi di controllo provvedono al recupero delle somme già erogate maggiorate di un tasso annuo d'interesse di mora pari al 10%.

Art. 10.

1. Gli organi di controllo, in occasione dei soprallaoglii aziendali, sono tenuti a compilare e a sottoscrivere apposito verbale, il quale deve indicare, fra l'altro, il numero di particelle ispezionate, quelle che sono state misurate, gli strumenti di misurazione utilizzati nonché le ragioni per le quali la domanda è stata accolta parzialmente o respinta.

Art. 11.

1. L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto. La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata postale. Nel caso di inottemperanza, l'amministrazione respinge la domanda di concessione.

Art. 12.

1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, gli organi incaricati dovranno comunicare a ciascun produttore il giorno in cui verrà effettuato il sopralluogo presso il fondo interessato, specificando che in tale occasione dovrà essere presente lo stesso produttore oppure un delegato.

2. Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno spedita almeno dieci giorni prima della data prescelta per il controllo.

3. Qualora il produttore o il suo delegato non siano presenti al controllo, ovvero non vengono esibiti i documenti catastali, il richiedente decade dal diritto all'aiuto.

4. Eventuali impedimenti, in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al sopralluogo di cui al precedente primo comma, ed in ordine all'esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso di cui al precedente punto 2, pena la decadenza dal diritto all'aiuto e l'esclusione dal beneficio stesso per la campagna successiva. Al verificarsi di tale ipotesi, gli organi di controllo dovranno fissare, entro i cinque giorni successivi alla data di arrivo della comunicazione del produttore relativa all'impedimento rappresentato, una nuova data per l'espletamento del sopralluogo.

5. Alla medesima sanzione di cui al primo capoverso del punto precedente soggiace il richiedente che non consente comunque l'espletamento del controllo.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

1. Il produttore deve comunicare all'ufficio presso il quale ha presentato la domanda di coltivazione eventuali cambi di residenza o di domicilio. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'amministrazione abbia inviato la comunicazione dell'effettuazione del sopralluogo ed il produttore abbia omesso di comunicare, nelle prescritte forme, il cambio di residenza o di domicilio, l'amministrazione respinge la domanda di concessione dell'aiuto, applicando eventualmente la disposizione di cui al comma successivo.

2. In tutti i casi in cui il provvedimento concessorio dell'aiuto è stato emesso sulla base di presupposti successivamente verificati insussistenti, parzialmente o totalmente, l'amministrazione ne dispone la decadenza recuperando gli importi eventualmente già erogati ed avviando, se del caso, le procedure per la comminazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1987, e dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1987.

3. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione, redatta in tutte le sue parti conformemente allo schema di dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento, comporta il rigetto della domanda di concessione dell'aiuto. La medesima sanzione si applica nei confronti delle domande di aiuto prive dell'autenticazione della sottoscrizione nelle forme di legge.

Art. 14.

1. Gli organi regionali comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre n. 20 - Roma, e all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma, entro il 15 agosto dell'anno di produzione, i dati relativi alle superfici oggetto delle dichiarazioni.

2. L A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, n. 20 - Roma, entro il 30 giugno successivo alla campagna di commercializzazione in causa, le superfici per le quali è stato effettuato il pagamento dell'aiuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: SACCOMANDI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 1

Allegato

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE PER .... (indicare il cereale)
ANNO DI PRODUZIONE...............

(1) A...
....
....
....

Il sottoscritto (2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| il |_|_|_|_|_|_|_|_| codice fiscale o part.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e residente a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in via (o località) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|_| dichiara di aver seminato e di coltivare il cereale sopra indicato sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ditta catastale (3) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Titolo del possessore (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Qualifica del richiedente non possessore (5) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza del possessore non dichiarnte |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. foglio mappa (6)	PARTICELLE						
	Numero mappale	(7)	Superficie catastale		Superficie seminata (8)		Eventuali Varietà seminate
			ettari	are	ettari	are	
	TOTALE						

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata	
	ettari	are	ettari	are

Il sottoscritto, ai sensi del regolamento ministeriale n. del chiede che l'aiuto per .... (indicare il cereale) previsto dalle norme comunitarie gli venga corrisposto:

per ettari |_|_|_|_|_|_|_|_|_| condotti in assenza di rapporti di compartecipazione;
per ettari |_|_|_|_|_|_|_|_|_| in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (9);

Compartecipazione (10)	Qualifica (11)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (12)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (13)
					ettari	are	

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità:

-- attesta che non ricorrono i motivi di esclusione dal diritto all'aiuto previsti dal sopracitato regolamento;
-- dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge n.15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale;
-- si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati degli organi istruttori il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare;
-- allega il certificato di stato di famiglia;
-- allega il contratto di coltivazione;
-- chiede che il pagamento dell'importo dell'aiuto sia disposto mediante: (14)

|_| accreditamento su conto corrente bancario numero...................., presso l'Istituto di credito.................., Agenzia .... della Città...................;
|_| accreditamento su conto corrente postale numero................., del Comune ....;
|_| consegna diretta dell'assegno, previo tempestivo invito all'incasso, anche presso Istituto di credito corrispondente, avente sportello bancario nel Comune di residenza;
|_| assegni circolari non trasferibili all'uopo ordinati dall'A.I.M.A. e spediti a mezzo del servizio postale.

Firma del dichiarante (15)

....

---

(1) Indirizzare esclusivamente all'ufficio competente indicato all'art.3 del sopracitato regolamento
(2) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli;
(3) Indicare il proprietario e/o gli eventuali possessori iscritti in catasto;
(4) Specificare eventuali titoli di possesso, anche se non iscritti in catasto;
(5) Affittuario, ecc.........
(6) Se il prospetto è insufficente, ricorrere al prospetto successivo;
(7) Contrassegnare con una X gli appezzamenti condotti in compartecipazione;
(8) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano saraceno, o scagliola, o miglio, dichiarare soltanto la superficie totale seminata;
(9) Compilare il quadro in tutti i casi di compartecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate;
(10) Cognome e nome;
(11) Affittuario, colono ecc..
(12) Indicare 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un unica domanda; indicare viceversa la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate;
(13) La firma deve essere apposta solo nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un unica domanda.
(14) Barrare la casella della modalità di pagamento prescelta.
(15) La firma deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 10-*ter* del regolamento CEE n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1340/90:

«1. È concesso un aiuto alla produzione di grano saraceno, di scagliola e di miglio. L'aiuto può essere limitato a talune varietà.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di un trattato di coltura.

2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie seminata e raccolta. L'aiuto si limita a 10 ha per azienda.

3. L'importo dell'aiuto è fissato, secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato, ad un livello tale da garantire ai produttore interessati un reddito per ettaro comparabile a quello garantito dalla produzione di cereali in diretta concorrenza con la produzione di grano saraceno, di scagliola e di miglio nelle regioni tradizionalmente produttrici di questi ultimi cereali.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare, se del caso, l'indicazione delle varietà ammesse a beneficiare dell'aiuto, sono stabilite secondo la procedura prevista all'art. 26.

5. Alla fine delle campagne 1991/92 il Consiglio riesamina il regime previsto dal presente articolo, in base ad una relazione presentata dalla Commissione».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, punto *c)*, della legge 14 agosto 1982, n. 610:

«L'A.I.M.A. cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Per tali attività l'A.I.M.A. può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 2 della legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 898, del D.L. 27 ottobre 1986, n. 701: «Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se o per gli altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire 20 milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. L'art. 3, comma 1, così recita: «Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito».

— Si riportano i testi dei commi 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 5 del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, coordinato con la legge di conversione 4 novembre 1987, n. 460:

«2. Ai fatti contemplati all'ultimo comma dell'art. 6 e dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 è abrogato.

3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'art. 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3-bis. La disposizione di cui all'art. 2, comma I, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

3-ter. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente: "1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito"

3-quater. Chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione del presente decreto o del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le quali sia prevista sanzione amministrativa, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la sanzione più grave, aumentata sino al triplo».

— Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 1, riportando i punti 1, 2, 6 e 14 inseriti nell'art. 10-*sexies* della legge 19 marzo 1990, n. 55:

«1. Dopo l'art. 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:

"Art. 10-*sexies* - *1.* La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'art. 10 ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater* nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'art. 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentate alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari o correnti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni"».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente

conferisca tale potere. Tali regolamenti per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del regolamento CEE n. 2689/90, concernente le modalità d'applicazione del regime di aiuto per la produzione di taluni cereali:

«1. Per poter fruire dell'aiuto previsto dal presente regolamento, il produttore deve presentare una domanda conforme al disposto dell'art. 4: tale domanda ha efficacia di atto dichiarativo delle superfici coltivate.

2. L'aiuto è concesso soltanto:

— per le superfici seminate in base a un contratto di coltivazione e sottoposte ai normali lavori colturali;

— se il produttore ha fornito all'acquirente i cereali raccolti su tali superfici.

3. Gli Stati membri possono:

— stabilire una superficie minima per la concessione dell'aiuto, tale superficie non potrà in alcun caso essere superiore a un ettaro;

— limitare la concessione dell'aiuto a determinate varietà».

91G0080

DECRETO 25 gennaio 1991.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti dal bestiame da riproduzione di razza pura;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989, 20 settembre 1990 e 20 dicembre 1990, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/88;

Visti in particolare l'allegato 1 relativo all'elenco delle specie e delle razze ammesse all'importazione e l'allegato 2-*ter* relativo alle norme transitorie;

Considerata l'opportunità di integrare e modificare per le razze bovine di provenienza austriaca l'elenco delle organizzazioni ufficiali per le quali è prevista l'importazione di soggetti da riproduzione;

Considerata inoltre la necessità di prorogare ulteriormente le già previste norme transitorie per l'importazione dall'Austria dei bovini di razza Grigio Alpina, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con tale Paese;

Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al più volte citato decreto ministeriale n. 97/88;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante: «Elenco delle specie e delle razze di bestiame da riproduzione ammesse all'importazione, loro Paesi di origine e corrispondenti organizzazioni ufficiali che tengono i libri o i registri genealogici» per quanto le razze bovine Bruna, Frisona, Grigio Alpina, Pezzata Rossa e Pinzgau, con riferimento al Paese di origine Austria, l'elenco delle organizzazioni che rilasciano ufficialmente i certificati genealogici viene integralmente sostituito dallo schema appresso indicato:

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
Bovini		
Bruna	Austria	Verband niederosterreichischer Rinderzuchter - Lowelstrasse 16, 1014 Wien
		Karntner Rinderzuchtverband - Museumgasse 5, 9010 Klagenfurt
		Tiroler Braunviehzuchtverband - Brixner Strasse 1, 6021 Innsbruck
		Landesverband der Braunviehund Holstein-Friesian-Zuchter 00 - Auf der Gugl 3, 4021 Linz
		Vorarlberger Braunviehzuchtverband - Jahnstrasse 20, 6900 Bregenz
		Braunviehzuchtverband Steiermark - Hamerlinggasse 3, 8011 Graz
		Rinderzuchtverband Maishofen - 5751 Maishofen 96

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
Frisona . .	Austria	Verband niederosterreichischer Rinderzuchter - Lowelstrasse 16, 1014 Wien Landesverband der Braunviehund Holstein-Friesian-Zuchter 00 - Auf der Gugl 3, 4021 Linz Rinderzuchtverband Maishofen - 5751 Maishofen 96 Verband der Zuchter des Schwarzbunten Rindes - Holstein und Rote Friesen - im osterreichischen Alpenland - Uggowitz 3, 9721 Weissenstein Genossenschaft steirischer Schzarzbuntzucter - Kindermanngasse 8, 8020 Graz Tiroler Schwarzbunt (Holstein-Friesian)-Rinderzuchtverband - Brixner Strasse, 1, 6021 Innsbruck Vorarlberger Holstein Friesian (Schwarzbunt) - Zuchter - Vereinigung - Jahnstrasse 20, 6900 Bregenz
Grigio Alpina	Austria	Tiroler Grauviehzuchtverband - Brixner Strasse 1, 6021 Innsbruck
Pezzata Rossa	Austria	Fleckviehzuchtverband Innund Hausruckviertel - Volksfestplatz 1, 4910 Ried im Innkreis Fleckviehzuchtverband Muhlviertel - Gstottnerhofstrasse 12, Postfach 87, 4041 Linz Fleckviehzuchtverband Wels Tierzuchthalle - Postfach 126, 4601 Wels Tiroler Fleckviehzuchtverband - Brixner Strasse 1, 6021 Innsbruck Burgenlandischer Fleckviehzuchtverband - Esterhazystrasse 22, 7001 Eisenstadt Alpenfleckviehzuchtverband Steiermark-Karnten - Frauengasse 19, 8750 Judenburg Fleckviehzuchtverband Steiermark - Lugitschstrasse 7, Postfach 25, 8330 Feldback Verband niederosterreichischer Rinderzuchter - Lowelstrasse 16, 1014 Wien Karntner Rinderzuchtverband - Museumgasse 5, 9010 Klagenfurt Verband Waldviertler Fleckviehzuchter - Pater-Werner-Deibl-Str. 4, 3910 Zwettl
Pezzata Rossa	Austria	Verein Vorarlberger Fleckviehzuchter - Schweizer Strasse 28, 6830 Rankweil Rinderzuchtverband Vocklabruck - Sportplatzstrasse 7, 4840 Vocklabruck Rinderzuchtverband Maishofen - 5751 Maishofen 96
Pinzgau.	Austria	Karntner Rinderzuchtverband - Museumgasse 5, 9010 Klagenfurt Rinderzuchtverband Maishofen - 5751 Maishofen 96 Pinzgauerzuchtverband Steiermark - Nikolaus-Dumba-Strasse 4, Postfach 74, 8940 Liezen

Art. 2.

Nell'allegato 2-*ter* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante «Norme transitorie per l'importazione dall'Austria dei bovini riproduttori di razza Grigio Alpina e Pinzgau» il termine del 31 dicembre 1990, di cui al punto 1 «Minimi produttivi dei soggetti e delle ascendenti di razza Grigio Alpina» è prorogato al 1° gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1991

Il Ministro: SACCOMANDI

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 182, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

— Il D.M. n. 96/1988: «Importazione di animali riproduttori di razza pura in esenzione da dazio».

— Il D.M. 11 gennaio 1988, n. 97, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1988.

— Il D.M. 5 agosto 1988, n. 360, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1988.

— Il D.M. 14 gennaio 1989 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 4 marzo 1989.

— Il D.M. 21 dicembre 1989 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1989.

— Il D.M. 20 settembre 1990 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990.

— Il D.M. 20 dicembre 1990 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990.

91A0854

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 15 novembre 1989 presentata da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 924307 del 23 novembre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate da La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femininile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0838

DECRETO 3 gennaio 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 luglio 1989 presentata dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la lettera n. 923696 del 13 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%;

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%;

5) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988);

6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%.

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 2), 3) e 4) sono le stesse della tariffa di cui al punto 1) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0839

DECRETO 25 gennaio 1991.

Trasferimento all'ENEL del servizio di distribuzione dell'energia elettrica esercito dal comune di Gattinara.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 30 novembre 1964 con la quale il comune di Gattinara (Vercelli) ha chiesto all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione alla continuazione dell'esercizio di attività elettriche;

Vista la domanda in data 1° ottobre 1990, con la quale il predetto comune, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 197 del 4 giugno 1990 ha chiesto il trasferimento all'ENEL del proprio servizio elettrico di distribuzione, rinunciando alla concessione dell'esercizio delle attività di distribuzione di energia elettrica;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di distribuzione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di distribuzione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Gattinara (Vercelli).

Gli impianti idroelettrici di produzione rimangono al predetto comune che li può impiegare ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, a condizione che l'energia elettrica di produzione venga impiegata esclusivamente per propri usi e che l'eventuale energia di supero venga ceduta soltanto all'ENEL.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al primo comma del presente articolo, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0840

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 dicembre 1990.

Autorizzazione all'ospedale S. Michele «G. Brotzu» di Cagliari al trapianto terapeutico di cornea da cadavere.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari in data 12 gennaio 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale S. Michele «G. Brotzu» di Cagliari;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 22 maggio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 29 ottobre 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Michele «G. Brotzu» di Cagliari è autorizzato al trapianto terapeutico di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala B del gruppo operatorio al quinto piano dell'ospedale S. Michele «G. Brotzu» di Cagliari.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Barca prof. Luigi, direttore della clinica oculistica dell'Università degli studi di Cagliari;

Siotto dott. Paolo, aiuto della divisione oculistica dell'ospedale S. Michele «G. Brotzu» di Cagliari;

Coghe dott. Giorgio, assistente della divisione oculistica dell'ospedale S. Michele «G. Brotzu» di Cagliari;

Schlich dott. Umberto, assistente della divisione oculistica dell'ospedale S. Michele «G. Brotzu» di Cagliari;

Turno dott. Paolo, assistente della divisione oculistica dell'ospedale S. Michele «G. Brotzu» di Cagliari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare; in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A0836

DECRETO 21 gennaio 1991

Autorizzazione all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma al trapianto terapeutico di pancreas da cadavere.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 7 settembre 1989 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 27 febbraio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 20 novembre 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore presso il Policlinico «A. Gemelli» di Roma è autorizzato al trapianto terapeutico di pancreas da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di pancreas devono essere eseguite presso le camere operatorie dell'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica del Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Crucitti prof. Francesco, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Castagneto prof. Marco, primario della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Nanni prof. Giuseppe, aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Agnes dott. Salvatore, aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Citterio dott. Franco, aiuto della divisione di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo del Policlinico «A. Gemelli» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione cessa automaticamente ogni attività di trapianto di pancreas.

Art. 6.

Il rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A0837

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 255, contenente l'elencazione delle scuole, è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali:

5) tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Dopo l'art. 305 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dall'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica

Art. 306. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 307. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso.

Art. 308. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 309. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari a 30% del punteggio complessivo.

Art. 310. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);

anatomia (*);

fisiologia (*);

fonetica e linguistica (*).

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;

tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;

tecniche di esplorazione vestibolare;

fonometria e prevenzione dei danni da rumore;

tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;

nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio:

legislazione sanitaria ed etica della professione (*).

3° Anno:

foniatria (*);

neurologia (*);

neuropsichiatria infantile (*);

tecniche audiometriche speciali;

protesi acustica ed audiometria protesica;

tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico;

psicologia (*).

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro i primo biennio.

Art. 311. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori e laboratori:

laboratorio di protesizzazione;

ambulatorio di audiometria tonale e vocale;

ambulatorio di audiometria infantile;

ambulatorio di audiometria protesica;

ambulatorio di vestibologia;

ambulatorio di audiometria obiettiva.

La frequenza, per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 312. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 giugno 1990

Il rettore: MILELLA

91A0843

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1990), **coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 1991, n. 47** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Contributi alle università non statali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ***(a)***, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590 ***(b)***, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno finanziario 1990, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1982 ***(a)***:

	Lire
Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano	6.836.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	35.030.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	30.000.000.000
Libera Università internazionale di studi sociali di Roma	3.980.000.000
Istituto Universitario di lingue moderne di Milano	2.917.000.000
Libera Università degli studi di Bergamo	2.648.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	1.974.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	460.000.000
Libero Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli	1.155.000.000
	85.000.000.000

(a) Il testo dell'art. 122 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 122 *(Adeguamento delle università non statali alla nuova disciplina)*. — Sino all'entrata in vigore della legge sulle università non statali, il cui progetto dovrà essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle università stesse, nei termini e con le modalità di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle università predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle università non statali interessate:

a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto;

b) delle condizioni finanziarie delle università stesse;

c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle università non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultimo comma.

Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le università non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle università statali».

(b) La legge n. 590/1982 reca: «Istituzione di nuove università». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4 *(Proroga dei termini di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).* — Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle università non statali di cui al primo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è prorogato al 31 ottobre 1983.

I contributi finanziari aggiuntivi alle università non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalità di cui all'art. 122 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, fino all'anno accademico 1985-1986.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione».

Art. 2.

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di *lire 7.600 milioni* finalizzata a interventi straordinari di edilizia universitaria.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a *lire 92.600 milioni* per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando per lire 85.000 milioni l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 25 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)» e per lire 7.600 milioni l'accantonamento «Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A0865

Testo del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1990), coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 1991, n. 48 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), recante: «Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero, nonché i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, già attribuiti alla Cassa conguaglio zucchero alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

2-bis. *I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima.*

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria.».

2. L'AIMA provvede altresì al pagamento degli aiuti per l'integrazione degli oneri finanziari relativi alla campagna 1989-1990 non corrisposti dalla Cassa conguaglio zucchero. *Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno».*

(a) Il D.L. n. 694/1981 reca: «Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero». Si trascrive il testo del relativo art. 3, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3. — *A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria.*

Per la campagna bieticolo-saccarifera 1981-82 l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero è autorizzata nel limite di lire 202 miliardi ed i criteri di erogazione degli aiuti sono stabiliti con provvedimento C.I.P.

I limiti e le modalità di erogazione degli aiuti di cui al precedente primo comma e di eventuali altre misure a favore del settore sono stabiliti per le campagne seguenti con delibera del C.I.P.E., su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le assegnazioni dei fondi alla Cassa conguaglio zucchero per il pagamento degli aiuti di cui al precedente primo comma sono effettuate in unica soluzione entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno a partire dal 1982».

Art. 3.

1. L'AIMA è autorizzata a versare all'Associazione bieticolo-saccarifera italiana - Fondo bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di perequazione dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo, una quota parte degli aiuti destinati ai produttori di bietola ed ogni altro importo di spettanza del settore bieticolo nella misura indicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuna campagna, tenuto conto dell'accordo interprofessionale.

Art. 4.

1. Il personale in servizio presso la Cassa conguaglio zucchero alla data del 28 giugno 1990 è trasferito all'AIMA con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Detto personale sarà inquadrato nei ruoli dell'AIMA nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali, previo superamento di apposita prova di idoneità. Le modalità di svolgimento, le materie sulle quali verterà la prova, nonché il quadro di equiparazione tra qualifiche funzionali e profili professionali *sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.*

3. Il personale transitato nei ruoli dell'AIMA potrà, a domanda, essere ammesso alla procedura di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 *(a)*.

4. Il fondo liquidazioni del personale esistente presso la Cassa conguaglio zucchero viene trasferito pro-quota all'AIMA ovvero alle altre amministrazioni interessate, che lo utilizzeranno per la ricongiunzione del trattamento di fine rapporto.

5. Il personale della Cassa conguaglio zucchero è iscritto al regime pensionistico applicabile al personale dell'AIMA, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.

6. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi ai fini del trattamento di quiescenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 *(b)*.

(a) La legge n. 554/1988 reca: «Disposizioni in materia di pubblico impegno».

(b) La legge n. 29/1979 reca: «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali». Si trascrive il testo del relativo art. 6:

«Art. 6. — In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2».

Art. 5.

1. *La tabella* B *allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610 (a), è sostituita dalla seguente:*

«Qualifiche funzionali	*Posti di organico*
VIII	*31*
VII	*61*
VI	*162*
V	*22*
IV	*128*
III	*15*
I e II	*31*
	450».

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede ad apportare le necessarie modifiche all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30 *(b)*, per tener conto delle nuove competenze assegnate all'AIMA dal presente decreto, anche al fine di una migliore armonizzazione delle funzioni da assegnare a ciascun ufficio o funzione dirigenziale.

2-bis. *Al quadro 1 della tabella* A *allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610 (a), le cifre: «18» e: «22» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «19» e: «23».*

3. Gli oneri di personale e di funzionamento sono complessivamente valutati in lire due miliardi in ragione d'anno.

(a) La legge n. 610/1982 reca: «Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)». La tabella *A* allegata alla legge riporta la dotazione organica dei dirigenti. Si trascrive il testo del quadro 1, come modificato dall'art. 6, comma 2, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, e dal decreto qui pubblicato:

«Quadro 1

RUOLO AMMINISTRATIVO
CARRIERA DIRETTIVA

Funzione	Qualifica	Posti di organico
C	Dirigente generale	1
D	Dirigente superiore	3
E	Primo dirigente	*19*
		23».

(b) Il D.P.R. n. 30/1985 approva lo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.). La tabella *A*, annessa allo statuto, riguarda l'ordinamento degli uffici dell'A.I.M.A.

Art. 6.

1. *Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209 (a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazionedi imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonché gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386 (b), devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati».*

2. *Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209 (a), è inserito il seguente:*

«3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi».

3. *Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209 (a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge».*

4. *Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209 (a), è inserito il seguente:*

«5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza».

5. *Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700 (c), partecipa altresì il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente.*

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 209, 1990 (Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui al decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

2. L'aggiornamento del piano deve indicare gli obiettivi e le azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agro-industriali alternative o integrative di quella saccarifera, nell'ambito del nuovo quadro economico derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto conto delle esigenze delle aziende agricole interessate, dell'occupazione agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero.

3. I piani specifici di intervento di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, nel determinare le modalità di ristrutturazione delle imprese saccarifere o dei singoli rami aziendali, indicano anche le modalità di realizzazione di attività alternative o integrative. Gli interventi della "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a." devono esaurirsi nel periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del finanziamento alla società interessata. *Gli interventi anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazionedi imprese cui partecipino i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonché gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati.*

3-bis. *Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino i produttori agricoli o loro organismi associativi.*

4. Per le necessità finanziarie derivanti dagli interventi della RIBS S.p.a. ai sensi della presente legge si utilizzano le diponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, complessivamente risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo ha durata corrispondente a quella degli interventi di cui al presente comma. *Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge.*

5. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, la RIBS è autorizzata a promuovere una società per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti ossigenati. La RIBS è anche autorizzata a erogare alla società i contributi in conto capitale necessari per la realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6.

5-bis. *Nell'ambito dei predetti iointerventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza.*

6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

7. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, già prorogato dall'articolo 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Sperimentazioni nel settore della produzione del bioetanolo da barbabietole".

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(b) La legge n. 386/1976 reca: «Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo».

(c) La legge n. 700/1983 (Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero), all'art. 2 prevede la costituzione della società «Risanamento agroindustriale zuccheri - RIBS S.p.a.», cui spetta di intervenire nel settore, secondo le direttive del CIPE, per promuoverne il risanamento, la riorganizzazione ed il riordinamento produttivo e commerciale a tale scopo ed elenca le attività specifiche in cui può concretizzarsi l'intervento della Società.

Si riproduce il testo dell'art. 2 in questione, come modificato dall'art. 3 della legge 4 giugno 1984, n. 194:

«Art. 2. — Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà costituita la società "Risanamento agro industriale zuccheri RIBS - S.p.a.", con sede in Roma e con capitale di lire un miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire un milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per 950 azioni al Fondo di cui all'art. 3, comma .., del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM.

La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:

a) promuovere la costituzione di società con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti od organismi pubblici o privati;

b) partecipa al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;

c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle società ed organismi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente art. 1.

La RIBS S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM.

Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Il programma, sul quale saranno sentite le regioni, dovrà essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricolturae delle foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti».

Art. 6-*bis*.

1. *Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984* **(a)**, *è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.*

2. *La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

3. *Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258* **(b)**, *trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1546/88/CEE della Commissione del 3 giugno 1988* **(c)**, *relativamente ai quantitativi di latte lavorato e ai prodotti ottenuti.*

4. *Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.*

(a) Il regolamento CEE n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 90 del 1° aprile 1984.

(b) Il testo dell'art. 4 del D.M. n. 258/1989 (Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68) è il seguente:

«Art. 4. — 1. Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre di ciascun periodo gli «acquirenti», limitatamente ai produttori non associati, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1546/88.

Entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo i soggetti indicati al comma precedente trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, la dichiarazione prescritta all'art. 15, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1546/88.

Entro gli stessi termini l'U.N.A.LAT. e le "associazioni" trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione da cui risultino i dati di cui all'art. 15, paragrafo 1, primo trattino, e paragrafo 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 1546/88, relativamente al latte complessivamente consegnato agli "acquirenti", alla percentuale del loro quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le consegne del primo semestre ed alla eventuale eccedenza rispetto al loro quantitativo annuale di riferimento.

Gli "acquirenti", unitamente alle dichiarazioni di cui al primo e secondo comma del seguente articolo trasmettono la contabilità prevista all'art. 3, paragrafo 1, quinto comma.

Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo l'U.N.A.LAT., le "associazioni" e gli "acquirenti", limitatamente ai produttori non associati, effettuano il versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare calcolato, ai sensi dell'art. 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, sulla base del superamento effettivo, durante il periodo di dodici mesi in questione, del quantitativo annuo di riferimento assegnato.

Il Ministero provvederà ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'art. 4-*bis* del regolamento CEE n. 857/84 ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.LAT., alle "associazioni ed agli "acquirenti", per i produttori non associati, gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi.

Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al comma precedente potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalità che saranno fissate con ulteriore provvedimento.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1546/88 qualora l'U.N.A.LAT., le "associazioni e gli "acquirenti", limitatamente ai produttori non associati, constatino, nel computo finale effettuato conformemente all'art. 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, che il tenore in materia grassa del latte consegnato durante ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presenti, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel secondo periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso art. 12 del regolamento».

(c) Il regolamento CEE n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 139 del 4 giugno 1988 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 dell'8 agosto 1988, 2ª serie speciale. Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 del relativo art. 15:

«1. Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino:

- in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato, i quantitativi di latte o di equivalente latte consegnati nel primo semestre; in questa dichiarazione è altresì indicata, per ciascun produttore, la percentuale del suo quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le sue consegne nel primo semestre;

- in caso di applicazione della formula B, per il complesso dei produttori, i quantitativi di latte o equivalente latte acquistati nel primo semestre: in questa dichiarazione è indicata altresì la percentuale del quantitativo annuo di riferimento dell'acquirente, che rappresentano i suoi acquisti nel primo semestre.

2. Entro quarantacinque giorni dalla fine di ogni periodo di dodici mesi, gli acquirenti trasmettono all'organismo competente una dichiarazione dalla quale risultino:

- in caso di applicazione della formula A, per ogni produttore interessato separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte:
  - consegnati complessivamente durante il periodo di 12 mesi *in questione*;
  - se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento del produttore in questione;
- in caso di applicazione della formula B, per il complesso dei produttori, separatamente, i quantitativi di latte o equivalente latte:
  - acquistati complessivamente durante il periodo di 12 mesi in questione;
  - se del caso, eccedenti il quantitativo annuo di riferimento dell'acquirente in questione».

Art. 6-*ter*.

1. *La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'articolo 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE* ***(a)****, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonché per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590* ***(b)****.*

2. *Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia.*

(a) Il regolamento CEE n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. L 90 del 1° aprile 1984. Si trascrive il testo della lettera *c)* del relativo art. 12:

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per

(omissis);

c) produttore: l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità:
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore
- e o effettua consegne all'acquirente»

(b) La legge n. 364/1970 istituisce il Fondo di solidarietà nazionale. Si trascrive il testo del relativo art. 19, come modificato dall'art. 10 della legge n. 590/1981:

«Art. 19 *(Costituzione e dotazione della cassa sociale).* — Per essere ammessi alle provvidenze previste della presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

La Cassa sarà alimentata annualmente:

1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;

2) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;

3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;

4) da eventuali contributi di altri enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.

La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.

Alla riscossione dei contributi consortili si provvede con norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

I ruoli consortili devono essere annualmente sottoposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza competente per territorio».

Art. 6-*quater*.

1. *Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera* b), *del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento numero 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987 (a) per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche.*

(a) Il regolamento CEE n. 1360/78, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 166 del 23 giugno 1978. Si trascrive il testo del paragrafo 1, lettera *b)*, del relativo art. 6, come modificato dall'art. 3 del regolamento CEE n. 1760/87:

«1. Nell'ambito del settore del o dei prodotti per i quali sono riconosciute, le associazioni di produttori e le unioni devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

«*(omissis)*;

b) determinare ed applicare, per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

regole comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche;

norme comuni d'immissione sul mercato».

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990, in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 2 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e successivi, si provvede:

a) quanto a lire 41.500 milioni per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 462 «Fondo di riserva per nuove o maggiori spese per interventi nazionali» dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per l'anno medesimo;

b) quanto a lire 500 milioni per l'anno 1990 ed a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni successivi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 463 «Fondo di riserva per spese di funzionamento dell'Azienda» dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per ciascuno degli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A0866

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione della decorrenza della soppressione dell'ambasciata d'Italia presso la Repubblica democratica tedesca

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La soppressione dell'ambasciata d'Italia presso la Repubblica democratica tedesca ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: DE MICHELIS

91A0845

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 mod. 25-A. - Data: 12 ottobre 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Licitra Danilo, nato a Roma il 29 ottobre 1971. Titoli del debito pubblico: nominativi 1. Capitale L. 3.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

91A0848

N. 31

Corso dei cambi del 13 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1096,600	1096,600	1096,60	1096,600	1096,600	1096,600	1096,750	1096,600	1096,600	1096,60
E.C.U.	1544,650	1544,650	1545 —	1544,650	1544,650	1544,650	1544,650	1544,650	1544,650	1544,65
Marco tedesco	752,200	752,200	752,50	752,200	752,200	752,200	752,120	752,200	752,200	752,20
Franco francese	220,710	220,710	221,10	220,710	220,710	220,710	220,760	220,710	220,710	220,70
Lira sterlina	2182,700	2182,700	2184 —	2182,700	2182,700	2182,700	2182,250	2182,700	2182,700	2182,70
Fiorino olandese	667,520	667,520	667,50	667,520	667,520	667,520	667,520	667,520	667,520	667,51
Franco belga	36,544	36,544	36,54	36,544	36,544	36,544	36,544	36,544	36,544	36,55
Peseta spagnola	11,996	11,996	12,01	11,996	11,996	11,996	11,996	11,996	11,996	11,99
Corona danese	195,490	195,490	195,50	195,490	195,490	195,490	195,470	195,490	195,490	195,49
Lira irlandese	2001,600	2001,600	2002 —	2001,600	2001,600	2001,600	2001,800	2001,600	2001,600	—
Dracma greca	7,013	7,013	7 —	7,013	7,013	7,013	7,018	7,013	7,013	—
Escudo portoghese	8,521	8,521	8,52	8,521	8,521	8,521	8,527	8,521	8,521	8,52
Dollaro canadese	950,600	950,600	951 —	950,600	950,600	950,600	950,550	950,600	950,600	950,60
Yen giapponese	8,510	8,510	8,51	8,510	8,510	8,510	8,507	8,510	8,510	8,52
Franco svizzero	878,780	878,780	878,50	878,780	878,780	878,780	878,720	878,780	878,780	878,78
Scellino austriaco	106,935	106,935	106,90	106,935	106,935	106,935	106,958	106,935	106,935	106,93
Corona norvegese	192,100	192,100	192 —	192,100	192,100	192,100	192,180	192,100	192,100	192,10
Corona svedese	200,290	200,290	200,25	200,290	200,290	200,290	200,300	200,290	200,290	200,30
Marco finlandese	308,890	308,890	309 —	308,890	308,890	308,890	309 —	308,890	308,890	—
Dollaro australiano	863,500	863,500	862 —	863,500	863,500	863,500	863,250	863,500	863,500	863,50

Media dei titoli del 13 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	—
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,625
» » » 22- 6-1987/91	96,925
» » » 18- 3-1987/94	81,950
» » » 21- 4-1987/94	81,500
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,275
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,700
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	—
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	—
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	—
» » » TR 2,5% 1983/93	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	99,950
» » » » 18- 3-1986/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	100,225
» » » » 18- 4-1986/92	100,250
» » » » 19- 5-1986/92	100,150

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	20- 7-1987/92	100,175
» » » »	19- 8-1987/92	100,225
» » » »	1-11-1987/92	99,900
» » » »	1-12-1987/92	99,875
» » » »	1- 1-1988/93	99,525
» » » »	1- 2-1988/93	99,775
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,725
» » » »	1- 5-1988/93	100,050
» » » »	1- 6-1988/93	99,975
» » » »	18- 6-1986/93	99,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,025
» » » »	17- 7-1986/93	98,800
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	98,575
» » » »	1- 9-1988/93	99,975
» » » »	18- 9-1986/93	98,425
» » » »	1-10-1988/93	99,975
» » » »	20-10-1986/93	98,550
» » » »	1-11-1988/93	99,925
» » » »	18-11-1986/93	98,900
» » » »	19-12-1986/93	99,825
» » » »	1- 1-1989/94	99,675
» » » »	1- 2-1989/94	99,875
» » » »	1- 3-1989/94	99,775
» » » »	15- 3-1989/94	99,650
» » » »	1- 4-1989/94	99,425
» » » »	1- 9-1988/94	98,850
» » » »	1-10-1987/94	98,525
» » » »	1-11-1988/94	98,675
» » » »	1- 1-1990/95	98,450
» » » »	1- 2-1985/95	99,950
» » » »	1- 3-1985/95	97,900
» » » »	1- 3-1990/95	—
» » » »	1- 4-1985/95	97,900
» » » »	1- 5-1985/95	97,500
» » » »	1- 5-1990/95	—
» » » »	1- 6-1985/95	97,750
» » » »	1- 7-1985/95	97,900
» » » »	1- 7-1990/95	—
» » » »	1- 8-1985/95	97,350
» » » »	1- 9-1985/95	97,275
» » » »	1-10-1985/95	97,500
» » » »	1-11-1985/95	97,525
» » » »	1-12-1985/95	97,750
» » » »	1- 1-1986/96	97,825
» » » »	1- 1-1986/96	100,975
» » » »	1- 2-1986/96	98,375
» » » »	1- 3-1986/96	98,350
» » » »	1- 4-1986/96	98,250
» » » »	1- 5-1986/96	98,100
» » » »	1- 6-1986/96	98,225
» » » »	1- 7-1986/96	97,800
» » » »	1- 8-1986/96	97,250
» » » »	1- 9-1986/96	97,175
» » » »	1-10-1986/96	95,650
» » » »	1-11-1986/96	95,825
» » » »	1-12-1986/96	96,625
» » » »	1- 1-1987/97	96,100
» » » »	1- 2-1987/97	96,525
» » » »	18- 2-1987/97	96,325
» » » »	1- 3-1987/97	96,50
» » » »	1- 4-1987/97	96,300
» » » »	1- 5-1987/97	96,300
» » » »	1- 6-1987/97	96,400
» » » »	1- 7-1987/97	96,050
» » » »	1- 8-1987/97	95,875
» » » »	1- 9-1987/97	96,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,025
» » »	11,50%	1-11-1991	98,975
» » »	11,50%	21-12-1991	99 —
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,525
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,675
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,525
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,450
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,350
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,900
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,200
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	97,275
» » »	12,50%	18- 4-1992	96,250
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,600
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,150
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,500
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,925
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,050
» » »	12,50%	1-10-1992	98,950
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,225
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,325
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,875
» » »	12,50%	1-10-1993	97,875
» » »	12,50%	1-11-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,675
» » »	12,50%	17-11-1993	97,725
» » »	12,50%	1-12-1993	97,650
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,600
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,475
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,250
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94,175

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,425
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,575
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,375
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,425
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,175
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,850
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,125
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,050
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,650
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,975
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,900
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,125
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	91,750
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,225
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,875
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	97,825
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,275
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,475
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M13021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 21 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Tommaso» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 9 marzo 1967, rep. 10632, reg. soc. 5704, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Di Vagno» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Polito in data 3 aprile 1980, rep. 84786, reg. soc. 11877, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Domus Settantotto» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 28 ottobre 1977, rep. 4836, reg. soc. 9927, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Don Ciccio» a r.l. con sede in Bari, costituita per rogito Perchinunno in data 24 aprile 1976, rep. 14180, reg. soc. 8723, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori edili ed affini baresi» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Altidoro Carlone in data 23 luglio 1971, rep. 9068, reg. soc. 3530, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «C.I.E.S. - Consorzio intercomunale edilizia sociale a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Polito in data 1° dicembre 1984, rep. 130005, reg. soc. 17067, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Cooperativa fiamme d'oro» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito D'Innella Biallo in data 29 maggio 1985, rep. 4324, reg. soc. 17834, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «MY House a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Cerasi in data 11 luglio 1978, rep. 4764, reg. soc. 10465, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Anbicol Bari - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 1° luglio 1985, rep. 179475, reg. soc. 18515, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Reduci e combattenti» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Fedele in data 31 luglio 1946, rep. 1312, reg. soc. 2819, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «La Futura a r.l.», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Tedone in data 23 marzo 1977, rep. 265, reg. soc. 3417, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Peragro Altamura a r.l.», con sede in Altamura (Bari); costituita per rogito Costantini in data 1° luglio 1985, rep. 179477, reg. soc. 18440, tribunale di Bari;

società cooperativa agricola «Bieticola coltivatori diretti a r.l.», con sede in Altamura di Bari, costituita per rogito Stigliano in data 14 marzo 1986, rep. 2431, reg. soc. 19652, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tecno - Lab a r.l.», con sede in Altamura di Bari, in data 13 maggio 1986, rep. 73836, reg. soc. 19948, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Stella del Sud a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Giangrasso in data 27 marzo 1982, rep. 13802, reg. soc. 5174, tribunale di Trani;

società cooperativa mista «Progresso» a r.l., con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monetti in data 30 luglio 1949, rep. 16392, reg. soc. 1267, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Edil Adriatica a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Russo in data 3 settembre 1979, rep. 5321, reg. soc. 4047, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Emancipazione operaia a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Fagnani in data 7 febbraio 1946, rep. 2634, reg. soc. 1009, tribunale di Trani;

società cooperativa pesca «Pescivendoli l'Adriatica a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monetti in data 7 ottobre 1954, rep. 710, reg. soc. 1622, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Seconda Palombaio a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Allegretti in data 25 febbraio 1980, rep. 62099, reg. soc. 11853, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Prima Palombaio a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Allegretti in data 20 febbraio 1980, rep. 62008, reg. soc. 11929, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Onda Verde a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Parisi in data 11 settembre 1974, rep. 419538, reg. soc. 7948, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Muratori edili stradali» a r.l., con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito De Corato in data 7 marzo 1946, rep. 5674, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Luigi Macchiarulo a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito De Corato in data 5 ottobre 1946, rep. 6051, reg. soc. 1078, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovo ambiente a r.l.», con sede in Cassano delle Murge (Bari, costituita per rogito Mardesic in data 19 febbraio 1987, rep. 3304; reg. soc. 21543, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Parco Iliana a r.l.», con sede in Giovinazzo (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 3 aprile 1979, rep. 101421, reg. soc. 11034, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Europa verde a r.l.», con sede in Giovinazzo (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 14 novembre 1978, rep. 99933, reg. soc. 10620, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Amerigo Vespucci a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Reggio in data 12 febbraio 1981, rep. 5835, reg. soc. 4617, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Comp - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Martino in data 16 dicembre 1970, rep. 47753, reg. soc. 2452, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Meridione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Perugini in data 13 novembre 1978, rep. 51894, reg. soc. 3880, tribunale di Trani;

società cooperativa mista «Edile Istriana a r.l.», con sede in Palese (Bari), costituita per rogito Fornaro in data 21 settembre 1948, rep. 2683, reg. soc. 3204, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Borgo dei Cigni a r.l.», con sede in Palese (Bari), costituita per rogito Gusman in data 28 giugno 1979, rep. 5154, reg. soc. 11207, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Ippocampo a r.l.», con sede in Torre a Mare (Bari), costituita per rogito Colletti in data 27 aprile 1976, rep. 76530, reg. soc. 8743, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa quattrocittà a r.l.», con sede in Valenzano (Bari), costituita per rogito Polito in data 30 aprile 1981, rep. 93348, reg. soc. 12835, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Donatello a r.l.», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Paladini in data 27 luglio 1972, rep. 53526, reg. soc. 6922, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Catullo a r.l.», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Paladini in data 7 settembre 1972, rep. 54006, reg. soc. 6940, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Merinos a r.l.», con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Paladini in data 27 luglio 1978, rep. 53528, reg. soc. 6923, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Nuova Idea a r.l.», con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 6 dicembre 1973, rep. 37312, reg. soc. 2660, tribunale di Vercelli;

società cooperativa edilizia «La Diga a r.l.», con sede in Camandona (Vercelli), costituita per rogito Boggia in data 23 maggio 1981, rep. 14332, reg. soc. 8338, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Borgata 2 a r.l.», con sede in Mosso Santa Maria (Vercelli), costituita per rogito Boggia in data 23 maggio 1981, rep. 14337, reg. soc. 8336, tribunale di Biella.

società cooperativa di produzione e lavoro «Sair» a r.l., con sede in Trino (Vercelli), costituita per rogito Ferrara in data 9 aprile 1981, rep. 44691, reg. soc. 4030, tribunale di Vercelli;

società cooperativa edilizia «Panoramica a r.l.», con sede in Trivero (Vercelli), costituita per rogito Boggia in data 23 maggio 1981, rep. 14334, reg. soc. 8335, tribunale di Biella;

società cooperativa edilizia «Aurora a r.l.», con sede in Vallemosso (Vercelli), costituita per rogito Boggia in data 23 maggio 1981, rep. 14333, reg. soc. 8340, tribunale di Biella.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «I Re di fiori a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Pesiri in data 23 ottobre 1985, rep. 8610, reg. soc. 4235, tribunale di Avellino;

società cooperativa mista agricola «La verde Irpinia» a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito D'Amore in data 2 maggio 1986, rep. 22486, reg. soc. 4559, tribunale di Avellino;

società cooperativa agricola «Consorzio irpino cooperative agricole latte - C.I.C.A.L.» a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 22 febbraio 1980, rep. 76021, reg. soc. 2562, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Santa Barbara» a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 29 novembre 1978, rep. 55146, reg. soc. 2304, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Costanza a r.l.», con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 2 maggio 1975, rep. 46688, reg. soc. 1610, tribunale di Avellino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa promozione e ricerca socio-culturale» a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Giordano in data 26 novembre 1979, rep. 14133, reg. soc. 2479, tribunale di Avellino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cons-Irp - Consorzio irpino di produzione e lavoro», con sede in Avellino, costituita per rogito Pesiri in data 31 dicembre 1981, rep. 2958, reg. soc. 3076, tribunale di Avellino;

società cooperativa di consumo «La Perfetta» a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 22 febbraio 1974, rep. 43962, reg. soc. 1441, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «23 Novembre 1980» a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 15 maggio 1981, rep. 77295, reg. soc. 2927, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Carlo Levi» a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 10 aprile 1975, rep. 46474, reg soc. 1585, tribunale di Avellino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teorema» a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Solimene in data 18 marzo 1986, rep. 3444, reg. soc. 4447, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Residence della Valle 78» a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Quarantelli in data 16 marzo 1978, rep 3378, reg. soc. 2184, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «S. Lucio» a r.l., con sede in Avellino, costituita per rogito Italia in data 11 aprile 1969, rep. 46946, reg. soc. 1130, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «San Bernardino» a r.l., con sede in Altavilla Irpina (Avellino), costituita per rogito De Sena in data 4 maggio 1980, rep. 935, reg. soc. 2585, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia irpinia» a r.l., con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito Colarusso in data 29 ottobre 1979, rep 7794, reg. soc. 294, tribunale di Ariano Irpino;

società cooperativa mista di produzione e lavoro «Villalta» a r.l., con sede in Altavilla Irpina (Avellino), costituita per rogito Piroli in data 6 maggio 1986, rep. 6943, reg. soc. 4548, tribunale di Avellino;

società cooperativa mista «7 Giugno a r.l.», con sede in Calabritto (Avellino), costituita per rogito Trani in data 9 ottobre 1982, rep. 237, reg. soc. 506, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa mista «La Fenice candidese» a r.l., con sede in Candida (Avellino), costituita per rogito Sarno in data 16 aprile 1986, rep. 82587, reg. soc. 4485, tribunale di Avellino;

società cooperativa agricola «La Speranza a r.l.», con sede in Lioni (Avellino), costituita per rogito Romano in data 21 dicembre 1981, rep. 862, reg. soc. 445, tribunale di S. Angelo dei Lombardi;

società cooperativa mista «La Rinascente a r.l.», con sede in Monteforte Irpino (Avellino), costituita per rogito Pesiri in data 13 gennaio 1983, rep. 4616, reg. soc. 3314, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Guido Dorso a r.l.», con sede in Montefalcione (Avellino), costituita per rogito Giordano in data 26 luglio 1973, rep. 4919, reg. soc. 1391, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Parco delle Betulle a r.l.», con sede in Montoro Superiore (Avellino), costituita per rogito Giordano in data 12 febbraio 1977, rep. 9048, reg. soc. 2000, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Verde Ospedaletto a r.l.», con sede in Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino), costituita per rogito Gorruso in data 13 aprile 1978, rep. 28676, reg. soc. 2207, tribunale di Avellino;

società cooperativa mista «Cooptour Partenio a r.l.», con sede in Rotondi (Avellino), costituita per rogito Cimmino in data 7 dicembre 1984, rep. 851, reg. soc. 3881, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Salzola a r.l.», con sede in Salza Irpina (Avellino), costituita per rogito Des Loges in data 11 novembre 1982, rep. 20486, reg. soc. 3241, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia S. Michele a r.l.», con sede in S. Michele di Serino (Avellino), costituita per rogito Trifuoggi in data 21 aprile 1979, rep. 7465, reg. soc. 2400, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Picenzia a r.l.», con sede in Serino (Avellino), costituita per rogito D'Amore in data 22 gennaio 1986, rep. 19990, reg. soc. 4392, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Sabatia a r.l.», con sede in Solofra (Avellino), costituita per rogito Trifuoggi in data 12 giugno 1979, rep. 7778, reg. soc. 2419, tribunale di Avellino;

società cooperativa edilizia «Marinella a r.l.», con sede in Zungoli (Avellino), costituita per rogito Maiorino in data 30 novembre 1978, rep. 4960, reg. soc. 274, tribunale di Ariano Irpino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Teora Nuova» a r.l., con sede in Teora (Avellino), costituita per rogito Trani in data 12 agosto 1985, rep. 2494, reg. soc. 717, tribunale di S. Angelo dei Lombardi.

91A0851

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Milione Flavio, in Montecorvino Rovella

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 38.585.600, dovuto dalla ditta Milione Flavio, in Montecorvino Rovella, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

91A0850

MINISTERO DELLA SANITÀ

Annullamento della registrazione della preparazione «50» della specialità medicinale denominata «Sincronal»

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1991 è stata annullata la registrazione a nome della società Sinax S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), codice fiscale n. 01766790289, della preparazione «50» - 5 fiale uso i.m. x mg 50/2 ml (codice n. 027876034) della specialità medicinale denominata «Sincronal» (gangliosidi) di cui al decreto ministeriale in data 22 dicembre 1990.

91A0849

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Biccari

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 7227 del 27 novembre 1990 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, in via definitiva, il piano regolatore generale adottato dal comune di Biccari

91A0852

Variante al piano regolatore generale del comune di Lecce

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 7219 del 27 novembre 1990 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale inerente la realizzazione delle opere per il restauro del Monastero degli Olivetani nel comune di Lecce.

91A0853

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 30 gennaio 1991 concernente: «Modificazioni al provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 concernente criteri di aggiornamento per l'adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 4/1991)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 1991).

Al penultimo comma del dispositivo della deliberazione indicata in epigrafe, riportato alla pagina 9, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il bimestre di riferimento per il calcolo del prezzo del gasolio per riscaldamento va conteggiato dal terzultimo mese al giorno 23 dell'ultimo mese precedente alla data della revisione.», si legga: «Il bimestre di riferimento per il calcolo del prezzo del gasolio per riscaldamento va conteggiato dal *giorno 24 del* terzultimo mese al giorno 23 dell'ultimo mese precedente alla data della revisione.».

91A0876

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**315.000**
- semestrale	L.	**170.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**56.000**
- semestrale	L.	**40.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**175.000**
- semestrale	L.	**95.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**56.000**
- semestrale	L.	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**175.000**
- semestrale	L.	**95.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**600.000**
- semestrale	L.	**330.000**
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	**800.000**
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	**530.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**110.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**70.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**280.000**
Abbonamento semestrale	L.	**170.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200